



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI TUTORATO

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 4984 del 3 giugno 2021)



Indice

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Finalità	3
Articolo 3 - Servizi di tutorato	3
Articolo 4 - Beneficiari degli assegni.....	4
Articolo 5 - Progettazione del tutorato	5
Articolo 6 - Selezione e conferimento assegni	5
Articolo 7 - Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale.....	6
Articolo 8 - Erogazione del tutorato	7
Articolo 9 - Rinuncia e decadenza	7
Articolo 10 - Coordinamento, monitoraggio e miglioramento continuo del tutorato.....	7
Articolo 11 - Norme transitorie ed entrata in vigore.....	8



Articolo 1 - Oggetto

1. L'Università degli Studi di Verona, ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto, si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:
 - a. servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;
 - b. la valorizzazione della partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti alle attività formative.
2. Le attività di tutorato e il processo di formazione culturale della studentessa e dello studente rientrano tra i compiti istituzionali delle e dei docenti come parte integrante dell'impegno didattico, secondo la normativa vigente (art. 12, comma secondo e art. 13 della L. 341/1990 e il Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professoressa, professori, ricercatrici e ricercatori universitari).
3. Presso l'Università degli Studi di Verona è istituito il servizio di tutorato "alla pari" svolto da studentesse e studenti senior che, mettendo a disposizione la propria esperienza universitaria, forniscono supporto ad altre studentesse e studenti, e che viene disciplinato dalle norme del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento disciplina le modalità di:
 - a. progettazione, erogazione, monitoraggio e miglioramento continuo del servizio di tutorato;
 - b. attribuzione di contratti (di seguito definiti "assegni") alle studentesse e agli studenti capaci e meritevoli per l'incentivazione dei servizi di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 11 luglio 2003, n. 170, e ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 ottobre 2003, n. 198.
5. Il servizio di tutorato è offerto alle studentesse e agli studenti iscritte/i ai Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Verona. Il servizio di tutorato facilitatore è rivolto anche alle docenti e ai docenti che erogano attività didattiche a distanza nell'ambito dei Corsi di Studio.

Articolo 2 - Finalità

Il servizio di tutorato persegue le seguenti finalità:

- rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze delle/dei singole/i (tipologia A);
- orientare ed assistere le studentesse e gli studenti lungo tutto il percorso di formazione (tipologia B);
- rendere le studentesse e gli studenti attivamente partecipi del processo formativo (tipologia C);
- rendere i percorsi di formazione efficienti ed efficaci, migliorando le condizioni di apprendimento da parte delle studentesse e degli studenti al fine di facilitare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e riducendo il tasso di abbandono, la durata media degli studi e il numero di studentesse e studenti fuori corso (tipologia D).

Articolo 3 - Servizi di tutorato

Per il perseguimento delle finalità descritte all'art. 2, sono previste le seguenti tipologie di tutorato:

Tutorato orientativo

(Finalità: tipologie B e C)

Finalizzato a fornire supporto con interventi nei seguenti ambiti:

- orientamento alla scelta del percorso di formazione;
- accoglienza delle matricole, delle studentesse e degli studenti che si iscrivono nell'ambito di un programma di scambio internazionale o che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero;
- agevolazione dell'inserimento nel contesto universitario delle studentesse e degli studenti, anche con esigenze specifiche (quali, ad esempio, atlete/i; studentesse e studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, in stato di detenzione...) svolgendo una funzione di interfaccia tra la



studentessa o lo studente e la struttura universitaria, costituendo un punto di riferimento concreto per tutto quanto attiene ai servizi a supporto della didattica.

Il servizio di tutorato orientativo può essere erogato anche nell'ambito dei progetti Piano Lauree Scientifiche (PLS) e Piani di Orientamento e Tutorato (POT).

Tutorato facilitatore

(Finalità: tipologie A e B)

Finalizzato a facilitare il processo di apprendimento delle attività didattiche erogate a distanza o in modalità duale:

- fornendo informazioni relative all'accesso e all'utilizzo delle piattaforme di erogazione delle attività didattiche;
- fornendo supporto alle docenti e ai docenti nella preparazione, organizzazione ed erogazione delle attività didattiche attraverso le piattaforme digitali;
- fornendo assistenza durante l'erogazione delle attività didattiche e gestendo problematiche legate alla fruizione delle stesse.

Tutorato specializzato

(Finalità: tipologie A e B)

Finalizzato a fornire supporto specifico alla studentessa o allo studente con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, in coordinamento con il servizio istituzionale di Ateneo principalmente tramite:

- intermediazione con le docenti e i docenti e le strutture amministrative;
- prenotazione dei posti e accompagnamento alle sedi universitarie per la partecipazione alle attività didattiche, ai colloqui con le docenti e i docenti e per il raggiungimento dei vari servizi;
- affiancamento allo studio;
- gestione delle pratiche amministrative.

Tutorato didattico:

(Finalità: tipologie A, B, C, D ma soprattutto D)

Finalizzato a fornire supporto tramite interventi di carattere didattico per rendere più efficace l'intervento formativo e interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli riscontrati in merito a specifiche attività formative. Gli interventi didattici consistono in attività integrative in caso di insegnamenti e in affiancamento in caso di laboratori. Le azioni previste sono:

- assistenza durante tutto il percorso di formazione e valutazione assicurando un adeguato supporto, anche attraverso l'analisi delle criticità che sono di ostacolo al regolare iter di studio e l'attività di sostegno personalizzato all'apprendimento;
- attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. Le attività propedeutiche e di recupero possono essere svolte anche nell'ambito della preparazione e del recupero delle carenze relative alle conoscenze iniziali richieste per i Corsi di Studio di primo ciclo e ciclo unico.

Articolo 4 - Beneficiari degli assegni

1. Le/ i beneficiarie/i degli assegni di tutorato sono iscritte/i all'Università degli Studi di Verona, in una delle seguenti tipologie:

- a. Laurea Magistrale (LM), anche in caso di LM interateneo attivate in Convenzione, se previsto dalla Convenzione;
- b. Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU), ovvero agli ultimi due anni nel caso di una LMCU della durata di cinque anni e agli ultimi tre anni nel caso di una LMCU della durata di sei anni, anche in caso di LMCU interateneo attivate in Convenzione, se previsto dalla Convenzione;
- c. Dottorato di Ricerca, anche in caso di corsi attivati in convenzione o in consorzio con altri Atenei o con altri Enti pubblici e privati;



d. Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi.

2. L'effettiva iscrizione ad una delle tipologie citate al comma precedente, viene verificata prima dell'inizio delle attività di tutorato, in occasione della sottoscrizione del contratto. Non sono pertanto precluse/i dalla selezione le studentesse e gli studenti che devono ancora perfezionare l'iscrizione ad una delle quattro tipologie.
3. Eventuali ulteriori limitazioni per la partecipazione alla selezione degli assegni, previste dalla normativa, saranno specificate nei singoli bandi.

Articolo 5 - Progettazione del tutorato

1. I servizi di tutorato sono organizzati con risorse stanziare dall'Ateneo su appositi fondi ministeriali e su fondi propri.
2. Gli assegni sono attribuiti sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito dello stanziamento del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ai sensi e per gli effetti della Legge 170/2003. Per il tutorato specializzato sono previsti fondi ministeriali specifici.
3. Gli Organi di Governo, tenuto conto anche dell'esito del monitoraggio e delle proposte di miglioramento del servizio di tutorato della Commissione secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, determinano i criteri oggettivi per le quote di assegnazione da attribuire ai Dipartimenti e alla Scuola di Medicina.
4. Le strutture amministrative, sulla base della quota loro assegnata, bandiscono e attivano assegni per i servizi di tutorato orientativo, facilitatore e specializzato.
5. I Dipartimenti, in collaborazione con le Scuole, ove costituite, sulla base della quota loro assegnata, e tenendo conto anche dei Rapporti di Riesame ciclico dei Corsi di Studio e delle Relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, elaborano un piano del servizio di tutorato contenente gli obiettivi che si intendono perseguire al fine di migliorare le condizioni di apprendimento, determinano il numero degli assegni che intendono attivare, specificando la tipologia di servizio o attività e indicando il nominativo delle e dei docenti responsabili per ciascun Corso di Studio/Area disciplinare e di eventuali altre/i docenti che partecipano alle attività, con indicazione dei rispettivi ruoli.
6. Fermo restando che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 198/2003, l'assegno conferito, rapportato all'impegno richiesto alla/o studentessa/e non superiore a 400 ore per anno solare, non può superare il limite complessivo di 4.000 euro per anno solare, gli Organi di Governo determinano l'ammontare degli importi orari da corrispondere per le attività svolte dalle studentesse e dagli studenti a seconda delle diverse tipologie di servizi e di attività di tutorato in misura identica per tutte le strutture universitarie, siano esse strutture amministrative, Dipartimenti o Scuole ove costituite.

Articolo 6 - Selezione e conferimento assegni

1. Gli assegni di tutorato sono conferiti in esito a selezioni pubbliche, bandite dalla struttura universitaria di riferimento, effettuate da apposite Commissioni giudicatrici composte da almeno tre membri.
2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae della/del candidata/o, dei titoli di merito, del voto di laurea del Corso di Studio precedente, dell'eventuale media ponderata dei voti del Corso di Studio corrente al momento della domanda, ed eventualmente delle motivazioni in relazione all'attività di tutorato da accertare con apposito colloquio, obbligatorio nel caso del tutorato orientativo, facilitatore e specializzato.



3. Ciascun bando deve indicare:
 - il numero degli assegni;
 - le attività da svolgere con riferimento agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento;
 - il periodo di riferimento, la durata, il numero di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
 - i requisiti di carriera;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
 - i criteri di selezione in base ai quali viene formata la graduatoria finale;
 - le modalità di pubblicazione dei risultati delle selezioni.
4. I bandi possono essere riservati, a seconda delle diverse tipologie di attività da affidare, solo ad alcune delle tipologie indicate nell'art. 4.
5. In esito alle selezioni devono essere formulate graduatorie in base alle caratteristiche degli assegni banditi (servizio o attività di tutorato), pubblicate nella pagina web dedicata nel sito dell'Ateneo. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per la concessione di assegni di tutorato possono essere scorse nell'ambito dell'anno accademico di riferimento, qualora emerga l'esigenza di attingere alle stesse per ulteriori attività di tutorato con le medesime caratteristiche.
6. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui al D. Lgs n. 68/2012.
7. Gli assegni sono compatibili con le collaborazioni studentesche (c.d. 150 ore). Qualora la vincitrice o il vincitore dell'assegno lo sia anche per il concorso per le collaborazioni studentesche potrà fruirne a condizione che le attività siano svolte nel rispetto dei termini temporali stabiliti e delle esigenze delle strutture di riferimento.
8. Le attività previste dall'incarico di tutorato non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi né comportano l'integrazione delle collaboratrici e dei collaboratori nella dotazione organica di una struttura organizzativa.
9. Le fruitrici e i fruitori degli assegni possono svolgere attività lavorative esterne, o proseguire l'attività lavorativa in essere al momento del conferimento dell'assegno, purché compatibile con la partecipazione e l'espletamento delle attività per le quali è stato conferito l'assegno.
10. Ai fini della liquidazione del corrispettivo relativo all'assegno, la studentessa o lo studente consegna alla struttura organizzativa di riferimento il registro presenze e una relazione finale, entrambi firmati dalla/dal Responsabile con cui la/il tutor ha concordato le modalità di svolgimento delle attività.
11. Il pagamento dell'assegno di tutorato avviene in un'unica rata previa dichiarazione di corretta conclusione delle attività da parte della/del Responsabile della struttura organizzativa di riferimento, salvo quanto diversamente stabilito dal bando di riferimento.

Articolo 7 - Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale

1. L'Università degli Studi di Verona provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore delle studentesse e degli studenti impegnate/i nelle attività previste nel presente Regolamento.
2. L'attività delle studentesse e degli studenti beneficiarie/i degli assegni è svolta sotto la supervisione della/del Responsabile con cui sono state concordate le modalità di svolgimento delle stesse.
3. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 della Legge 170/2003, le disposizioni dell'articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.



Articolo 8 - Erogazione del tutorato

1. Il servizio o l'attività di tutorato deve essere svolta nell'arco dell'anno accademico di riferimento.
2. La studentessa o lo studente che svolge attività di tutorato è tenuta/o a:
 - a. rispettare il codice etico dell'Ateneo;
 - b. comunicare entro 3 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione. Chi rifiuta l'incarico o non lo accetta entro il suddetto termine viene collocata/o alla fine della graduatoria a scorrimento delle idonee e degli idonei in eccedenza, indipendentemente dal punteggio;
 - c. concordare con la/il Responsabile della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento dell'attività;
 - d. attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con la/il Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
 - e. concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi e delle attività cui è assegnata/o;
 - f. rispettare le norme e i Regolamenti di Ateneo, e nello specifico quelli inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali.
3. La collaborazione può prevedere un periodo di formazione inerente all'attività da svolgere inclusa nel monte ore complessivo.

Articolo 9 - Rinuncia e decadenza

1. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi la studentessa o lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio dell'attività.
2. La rinuncia dopo l'inizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto alla/al Responsabile con cui la/il tutor ha concordato le modalità di svolgimento delle attività che provvede ad informarne l'unità operativa amministrativa di riferimento per l'attivazione del servizio di tutorato.
3. Le studentesse e gli studenti che svolgono attività di tutorato, oggetto del presente Regolamento, decadono dal beneficio in caso di:
 - a. perdita dello status di studentessa o studente secondo quanto riportato all'Art. 4;
 - b. grave mancato rispetto dei doveri di cui al precedente articolo, oggettivamente riscontrato;
 - c. mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi.
4. Alle/ai tutor decadute/i compete il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Articolo 10 - Coordinamento, monitoraggio e miglioramento continuo del tutorato

1. Con decreto del Rettore è istituita una Commissione di Ateneo per il monitoraggio del servizio di tutorato nell'ottica del miglioramento continuo dello stesso.
2. La Commissione di Ateneo è composta da:
 - a. Delegata o Delegato del Rettore alla didattica che la convoca e la presiede;
 - b. una/un docente in rappresentanza di ciascun Dipartimento nominata/o dal Consiglio di Dipartimento e da una/un docente in rappresentanza della Scuola di Medicina, nominata/o dal Consiglio della Scuola;
 - c. le/i Responsabili amministrativi dei servizi di tutorato di cui all'art. 3, in particolare del tutorato orientativo, del tutorato facilitatore e del tutorato specializzato;
 - d. una/un rappresentante delle studentesse e degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti, all'interno dello stesso.



3. La Commissione di Ateneo:

- a. assume funzioni di coordinamento svolgendo la funzione di raccordo tra gli Organi di Governo e i Dipartimenti, la Scuola di Medicina e le strutture amministrative in materia di tutorato;
- b. promuove la diffusione di buone pratiche e nuove modalità organizzative in materia di tutorato anche in collaborazione con il Consiglio degli Studenti;
- c. monitora l'efficacia del servizio di tutorato in relazione alle diverse modalità di attuazione, tenendo conto dei dati provenienti dai Dipartimenti, dalla Scuola di Medicina e dalle strutture amministrative;
- d. propone azioni di miglioramento, tenendo conto sia del Piano strategico dell'Ateneo sia delle Politiche di Ateneo e Programmazione dell'offerta formativa, da sottoporre all'esame degli Organi di Governo entro il mese di marzo di ogni anno, nell'ottica del miglioramento continuo del servizio di tutorato.

Articolo 11 - Norme transitorie ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online dell'Ateneo.